

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente BOROLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(1823) Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
BUSNELLI (<i>Lega Nord</i>)	4
CARPENEDO (<i>PPI</i>)	3, 4
COPERCINI (<i>Lega Nord</i>), relatore alla Commissione)	2
MANTOVANI (<i>Progr. Feder.</i>)	3
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro ...	4

I lavori hanno inizio alle ore 17,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1823) Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia».

Prego il senatore Copercini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COPERCINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è finalizzato all'erogazione di un contributo ordinario alla regione Friuli-Venezia Giulia, quantificato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e in lire 150 miliardi a decorrere dal 1997. La necessità di adeguare il quadro delle entrate ordinarie di spettanza della regione suddetta deriva dal fatto che, in base all'ordinamento finanziario vigente, la regione Friuli-Venezia Giulia risulta avere il più basso regime di compartecipazione al gettito di entrate erariali rispetto alle altre regioni ad autonomia differenziata.

Occorre rilevare che il contributo previsto nel disegno di legge si configura come un'anticipazione rispetto alle spettanze che deriveranno alla regione Friuli-Venezia Giulia in seguito alla revisione organica del proprio ordinamento finanziario. Tale adeguamento era stato già previsto nella legge n. 457 del 1984 e successivamente l'impegno a rivedere tale ordinamento fu ribadito nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70, in base al quale venivano trasferite nuove competenze alla regione senza peraltro integrare i fondi necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni.

Occorre inoltre far presente che la copertura finanziaria del disegno di legge è attuata mediante l'utilizzo di apposito accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente sotto la rubrica Ministero del tesoro.

Ricordo infine che nella seduta del 24 maggio la Commissione bilancio ha iniziato l'esame del disegno di legge n. 1345, d'iniziativa parlamentare, avente anch'esso lo scopo di adeguare le entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia, in concomitanza con il trasferimento a detta regione di nuove funzioni amministrative. Vorrei fare però presente che il disegno di legge n. 1345 è stato assegnato alla Commissione bilancio in sede referente, mentre il disegno di legge n. 1823 è stato assegnato in sede deliberante, per cui sarebbe opportuno procedere ad un esame congiunto dei due disegni di legge, da esaminare nella medesima sede, sia essa quella referente oppure quella deliberante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARPENEDO. Signor Presidente, vorrei sottolineare due aspetti del problema. In primo luogo questo provvedimento non è legato al fatto che la legge finanziaria sia più «avara» per la regione Friuli-Venezia Giulia e meno «avara» per le altre regioni a statuto speciale. Si è detto in altre occasioni che il Friuli-Venezia Giulia è l'ultima delle regioni a statuto speciale e la prima di quelle a statuto ordinario; ma non è questo l'aspetto fondamentale. Mi rendo conto che lo *status* finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia è modesto, esso è tuttavia sempre privilegiato rispetto a quello delle regioni a statuto ordinario.

Invece bisogna sottolineare che l'adeguamento riguarda i maggiori oneri derivanti da funzioni già trasferite dallo Stato alla regione.

Per quanto riguarda il problema della scelta della sede, referente o deliberante, vorrei osservare che ci troviamo di fronte a due disegni di legge che trattano lo stesso oggetto. Vi è soltanto una piccola sfasatura nelle cifre dovuta al fatto che quando abbiamo depositato il nostro provvedimento non era stata ancora effettuata la manovra correttiva per l'anno 1995 che ha portato alla rideterminazione di tutte le poste di bilancio.

Il disegno di legge d'iniziativa parlamentare è stato assegnato alla Commissione in sede referente mentre quello d'iniziativa governativa è stato assegnato in sede deliberante. Il relatore Copercini dice che potremmo chiedere la sede deliberante anche per il disegno di legge d'iniziativa parlamentare e unificare i due provvedimenti. Per economia di tempo propongo di proseguire l'esame sul testo del Governo già assegnato in sede deliberante e di considerare il testo d'iniziativa parlamentare, che mi vede come primo firmatario, assorbito dal testo del Governo. Ritengo che la sostanza rimanga la stessa e che in tal modo si guadagni del tempo; il che non può che far piacere a tutti noi.

PRESIDENTE. Senatore Carpenedo, se ho ben compreso la sua proposta, il disegno di legge n. 1345 che era all'ordine del giorno in sede referente, è da ritenersi assorbito dal disegno di legge n. 1823, oggi all'esame in sede deliberante, il che ci permette di procedere più speditamente.

MANTOVANI. Signor Presidente, siamo d'accordo con questa indicazione. Vorrei soltanto osservare, in merito all'intervento del collega Carpenedo, che indubbiamente è un principio sacrosanto, fissato anche dalla legge finanziaria per le regioni, quello per cui al trasferimento di funzioni alle regioni dovrebbe corrispondere un uguale trasferimento di risorse. Bisogna osservare tuttavia che non sempre questo accade, anzi accade raramente. Noi che apparteniamo alle regioni a statuto ordinario siamo particolarmente «invidiosi» nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia perchè questo sacrosanto principio non sempre, anzi, ripeto, raramente, viene applicato per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario.

L'altra valutazione che volevo fare è che, nel momento in cui al trasferimento delle funzioni corrisponde un trasferimento di risorse, sarebbe buona norma che il Governo chiarisse dove vengono contestual-

mente ridotte le spese relative al funzionamento di organi e uffici centrali dello Stato, altrimenti il trasferimento di funzioni comporta un maggior onere. Ciò non riguarda questa proposta di legge che è coperta con i fondi speciali e pertanto non pone alcun problema dal punto di vista del rispetto formale dell'articolo 81 della Costituzione, ma per lo meno in sede di relazione tecnica da parte del Governo si dovrebbe dire che a fronte di questo trasferimento di risorse vi deve essere una riduzione di spesa per alcuni uffici ed apparati statali per compensare i maggiori oneri, altrimenti il trasferimento in questione aggraverebbe la situazione finanziaria dello Stato.

BUSNELLI. Signor Presidente, pongo anche io l'accento sul problema della compensazione delle spese testè esposto dal collega Mantovani. Se non esiste tale compensazione, infatti, non conviene portare all'esterno determinate funzioni, ma è, anzi, più opportuno mantenerle centrali.

CARPENEDO. Signor Presidente, se mi permette una breve precisazione, vorrei osservare che le funzioni in questione sono state trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia a partire dal 1990, cioè da più di quattro anni. Perciò penso che nel bilancio dello Stato sia stata prevista, a partire da quella data, una compensazione. Non si tratta insomma di funzioni trasferite di recente.

BUSNELLI. Se si vanno a prendere soldi nella riserva dei fondi speciali vuol dire che non c'è stato risparmio.

CARPENEDO. La copertura finanziaria del provvedimento venne attuata mediante l'utilizzo di apposito accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente, rubrica del Ministero del tesoro, tabella 2, nella quale non sono elencate le funzioni in questione. Vorrei osservare che, per quanto riguarda il risparmio dello Stato, esso non riguarda solo l'anno 1995, ma è iniziato a partire dal 1990. Faccio un esempio: le opere universitarie sono state trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia nel 1990 e da quel momento lo Stato non ha più speso una lira; le spese per le opere sono state a carico della regione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il Governo ringrazia il senatore Carpenedo di questa inusuale disponibilità che consentirà di approvare in tempi più celeri anche il provvedimento che riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia. Desidero far presente di essere favorevole al provvedimento presentato; circa la questione delle risorse è chiaro che si tratta di una sorta di regolamentazione forfettaria delle risorse trasferite, di una sorta di fondo indistinto. Pertanto è difficile dare una analitica motivazione degli effetti del trasferimento delle diverse funzioni alle regioni.

È chiaro che per quanto riguarda l'amministrazione centrale è difficile fornire dati precisi perchè negli ultimi anni si sono susseguiti interventi tesi al risparmio in via generale, basti pensare al blocco delle as-

sunzioni. Risulta pertanto un po' difficoltoso fornire un'eziologia precisa dei risparmi che si sono verificati a seguito del trasferimento di tali funzioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Fino all'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso Statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997.

2. Allonere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

